

Immigrati. Dal 30 gennaio versamento a carico degli stranieri per rilascio o rinnovo Sul permesso di soggiorno contributo fino a 200 euro

Sono esentati i minori e chi chiede asilo politico

Marco Noci

È in arrivo una stangata per le tasche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. È stato infatti pubblicato sull'ultima «Gazzetta Ufficiale» del 2011 (la n. 304 del 31 dicembre) il decreto del 6 ottobre 2011 del ministero dell'Economia che introduce, a partire dal 30 gennaio 2012, un contributo a carico degli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il contributo era stato previsto dalla legge 94 del 15 luglio 2009, che, fra l'altro, ha previsto anche l'accordo di integrazione (il cosiddetto «permes-

so a punti» che sarà in vigore dal prossimo 10 marzo).

L'esborso si aggiunge ai costi già previsti per la richiesta di permesso di soggiorno e cioè la marca da bollo da 14,62 euro, le spese postali pari a 30 euro e il costo di produzione del permesso di soggiorno elettronico di 27,50 euro.

La misura del contributo a carico dello straniero maggiore è la seguente:

- 80 euro se la validità del permesso di soggiorno è compresa fra 3 mesi e un anno (rientrano in questa casistica i permessi per lavoro stagionale);
- 100 euro se è superiore a un anno e inferiore o pari a due anni (ad esempio lavoro autonomo, contratto di lavoro a tempo determinato);
- 200 euro per il «permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo» e cioè il titolo di soggiorno senza scadenza.

Il nuovo contributo non ridurrà però invece i permessi per i figli minori, gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi

a cure mediche e i richiedenti asilo politico, protezione o motivi umanitari.

La tassa non dovrà essere corrisposta da coloro che chiedono l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno valido. Questa esenzione non è invece prevista per coloro che chiedono il duplicato del documento causa, ad esempio, lo smarrimento.

Metà dei nuovi introiti servirà a finanziare il Fondo rimpatri. Il resto sarà utilizzato per finanziare gli sportelli unici per l'immigrazione.

Rimpatri volontari

Sempre nella «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno del 27 ottobre 2011, che contiene le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Il decreto è rivolto agli stranieri e agli apolidi e fissa i criteri per l'attuazione e le modalità di ammissione ai programmi

di rimpatrio volontario e assistito, nonché l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni per l'attuazione di questi programmi.

Il ritorno volontario e assistito è la possibilità di ritorno, che include un aiuto logistico e finanziario, offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d'origine. Questa misura assicura che il percorso di ritorno sia realizzato nel rispetto della dignità e della sicurezza del migrante.

La dinamica di svolgimento di questi programmi prevede vari momenti: la segnalazione e la valutazione del caso, l'elaborazione di un progetto individuale di reinserimento socio-lavorativo nel Paese d'origine, che tenga conto delle capacità e delle aspettative del migrante, il sostegno alla realizzazione di questo piano nel Paese di origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dl milleproroghe. Chiusura agevolata fino al 2 aprile

Le partite Iva inattive guadagnano tre mesi

Tonino Morina

La chiusura delle partite Iva inattive conquista una mini-proroga di sei mesi. Con una norma del decreto «mille proroghe» è stata infatti riaperta la chiusura delle partite Iva inattive, rinviando al 2 aprile 2012 il termine scaduto il 4 ottobre 2011. La riapertura è stata disposta dall'articolo 29 del Dl 216/2011, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 302 dello stesso giorno. Il comma 6 dell'articolo 29 fissa il nuovo termine al 31 marzo 2012, che cade di sabato. Sarà perciò possibile chiudere le partite Iva inattive fino a lunedì 2 aprile

2012. Per la chiusura, basta pagare un forfait di 129 euro, senza cioè presentare il modello di cessazione attività. Per pagare il forfait di 129 euro, si deve usare il codice già istituito dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 72/E del 11 luglio 2011. È il codice 810 denominato «sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'articolo 35, comma 3, del Dpr 634/1972 - sanatoria di cui all'articolo 23, comma 23, decreto legge 98/2011».

Nella risoluzione 72/E del 2011 l'agenzia delle Entrate precisa che deve essere usato

il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», che non consente di fare compensazioni con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. In pratica, chi si avvale della sanatoria, deve sempre pagare il forfait di 129 euro, anche se ha crediti nei confronti dell'erario. Nel modello F24 «versamenti con elementi identificativi» si devono indicare:

- nella sezione «contribuenti» i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione «erario ed altro», il campo «tipo» è valorizzato con la lettera «R»;
- il campo «elementi identificativi» è valorizzato con la partita Iva da cessare;
- il campo «codice» è valorizzato con il codice tributo;
- il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di

cessazione dell'attività nel formato AAAA.

Con il rinvio al 2 aprile 2012, i titolari di partita Iva che non hanno comunicato la cessazione dell'attività, possono sanare la violazione versando, un importo pari alla sanzione indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471/1997, da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.065 euro, ridotta a un quarto.

In pratica, si potrà sanare l'omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando, entro il 2 aprile 2012, la somma di 129 euro, cioè un quarto di 516 euro.

La norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già rilevata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni. Circolare del Cup: per l'operatività delle Stp necessari i regolamenti attuativi

Le società tra professionisti ferme al palo

Angelo Busani

Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge 183/2011: «lo fanno con una circolare diramata dal Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali) in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che, nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in questione, vengano effettuate numerose e significative precisazioni, rispetto a un testo legislativo che viene definito «frettoloso» e «inopportuno» e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata con «ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza».

Niente operatività per le Stp

L'affermazione senz'altro più forte contenuta nel documento Cup è quella secondo cui le Stp, fino all'emanazione dei previsti rego-

lamenti, anche se legittimamente costituite e iscritte al Registro delle imprese, non potranno svolgere in concreto la loro attività: viene infatti definito come «condizione essenziale» per l'esercizio dell'attività professionale da parte delle Stp il deposito presso il Registro delle imprese di una certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale attestante l'avvenuta iscrizione della Stp presso l'Ordine stesso, e quindi previa valutazione dell'Ordine circa l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge (e dall'emanando regolamento). Ciò che, però, attualmente, non può avvenire, in quanto non esiste né una normativa che disciplini l'iscrizione delle Stp negli albi professionali né una normativa che disponga in tema di sottoponibilità della società al procedimento disciplinare ordinistico.

Si sottolinea inoltre che nemmeno esiste attualmente una normativa che si occupi di disciplina-

re l'iscrizione di una società multiprofessionale a uno o più albi professionali; e, ancor prima, come debba essere considerato il tema della compatibilità tra l'affermata costitutività di società multiprofessionali e le attuali normative circa le incompatibilità tra determinate professioni. Quindi, secondo il Cup, di esercizio societario delle professioni si potrà parlare solo a valle di questi regolamenti, e non prima.

Le altre indicazioni

Altre affermazioni di rilievo nel documento Cup sono le seguenti:

- la legge 183/2011 non può aver intaccato, abrogando la legge 1815/1939, il principio di esercitabilità della libera professione in forma associata, e ciò sia per le associazioni professionali già in essere alla data di entrata in vigore della nuova legge sulle Stp sia per le associazioni professionali che potranno sorgere in futuro;

■ dalla nuova normativa sulle Stp, che è chiaramente finalizzata a regolamentare una delle possibili forme di esercizio «non individuali» della libera professione, si deve evincere il divieto di costituire Stp unipersonali;

■ le Stp non saranno soggette alla legge fallimentare, in quanto ciò rappresenterebbe una «plateale disparità di trattamento» tra il professionista che esercita in forma individuale e quello che esercita in forma societaria, i quali entrambi svolgono appunto attività professionale e quindi non un'attività d'impresa;

■ le Stp devono ritenersi produttrici di reddito professionale e non di reddito d'impresa e quindi dovrà prevalere, anche sotto questo aspetto, la sostanza non imprenditoriale dell'attività esercitata rispetto alla forma commerciale del tipo societario utilizzato.

L'oggetto sociale

Quanto all'oggetto sociale, il Cup

Quanto vince lo Stato

Il prelievo fiscale sulle vincite per i singoli giochi

	Vincita	Tassa
Superenalotto	48 milioni di euro	2,9 milioni
Win for life	6mila euro al mese	360 euro
Turista per sempre	6mila euro al mese	360 euro (al mese) ⁽¹⁾
Vivere alla grande	10mila euro al mese	600 euro (al mese) ⁽²⁾
Videolotteries	500mila euro	30mila euro

Nota: (1) 12mila euro per il bonus da 200mila euro; (2) 30mila euro per il bonus da 500mila euro
Fonte: Agenzia specializzata Agipronews

Giochi. Salvi scommesse e bingo

Lotteria Italia senza tassa del 6%

Marco Mobili

La Befana non paga la tassa sulla fortuna. E non certo perché è pronta a evadere il nuovo balzello, ma semplicemente perché l'estrazione del 6 gennaio prossimo (e così sarà anche per quelle future) è esclusa dall'applicazione del prelievo aggiuntivo del 6% sulle vincite superiori a 500 euro. I monopoli hanno scelto di non disincantare ulteriormente un gioco, come quello delle lotterie diffuse, già penalizzato da un mercato sempre più proiettato sui giochi con vincita istantanea.

Peralto la lotteria Italia, un tempo la vera regina delle feste natalizie, con decine di milioni di biglietti venduti, oggi si prepara a toccare, salvo recuperi in queste ultime ore, il suo minimo storico: con 8 milioni di biglietti venduti a meno di una settimana dall'estrazione del 6 gennaio, l'edizione 2011 segna un -15% rispetto all'anno scorso.

L'esclusione d'ufficio dal pagamento della tassa sulla fortuna riguarda anche le scommesse, poker e casinò online, il bingo e le slot machines. Le scommesse, infatti, già versano un prelievo aggiuntivo - pagato però dai concessionari - la cosiddetta «tassa sul macinato»: se la percentuale delle vincite scende sotto l'80%, i concessionari devono versare il 20% della differenza.

Dal 1° gennaio, a fare i conti con la tassa sulla fortuna - giudicata «abbastanza limitata per vincite rilevanti» da Attilio Befera, Direttore dell'agenzia delle Entrate - saranno i vincitori del Gratta&Vinci e chi centerà il fatidico 6 del Superenalotto. Mentre per le Video-

lotteries, su cui si attendono nuovi chiarimenti dei Monopoli, i concessionari dovranno adeguare i sistemi di gioco entro il 20 gennaio.

La tassa sulla fortuna farà dunque ricco anche l'erario, visto che la manovra estiva prima e i decreti attuativi poi, le attribuiscono la possibilità di far «vincere» allo Stato non meno di un miliardo all'anno. Le possibilità ci sono tutte: sui 48 milioni di euro messi in palio dal Superenalotto in queste ore, ad esempio, lo Stato sa già che riceverà dal fortunato vincitore 2,9 milioni.

La tassazione del 6% alleggerisce anche i vitalizi. Win for Li-

LA NOVITÀ

In vigore da ieri

il prelievo aggiuntivo sulle vincite sopra 500 euro Nell'edizione 2011 vendite in calo del 15%

fe oggi assegna al vincitore di prima categoria un premio da 6 mila euro al mese per 20 anni, che scenderà a 5.640 euro (-360 euro). Per la versione «Gold», saranno invece trattiene 600 euro. Analogo discorso per i vitalizi assegnati con i gratta e vinci: 360 euro in meno al mese con «Turista per Sempre», a cui si aggiungono i 12mila euro prelevati dal Fisco per il bonus da 200mila euro, e meno 600 euro al mese con «Vivere alla Grande» (meno 30mila euro per il bonus da 500 mila euro). Sul jackpot massimo delle Videolotteries, di 500mila euro, almeno 30mila li vincerà il Fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Diritto di ripensamento

La fuga dall'altare non «costa» il danno morale

Patrizia Maciocchi

La marcia indietro in vista dell'altare o del sindaco si paga. E può essere anche molto caro il conto che l'ex abbandonata poco prima delle nozze ha la facoltà di presentare al mancato sposo. Anche se nella «fattura» non può essere inserito il danno morale. La vicenda, si è svolta nella provincia di Catania: l'aspirante sposa, lasciata due giorni prima della data fatidica, si è rivolta al tribunale per ottenere giustizia, nella convinzione di aver diritto non solo al risarcimento delle spese sostenute per la cerimonia ma anche a un indennizzo del danno morale per la sofferenza subita.

Contro la decisione del tribunale di riconoscere solo il pregiudizio materiale negando il ristoro per il dolore patito era scattato il ricorso in appello. E dai giudici di secondo grado la signora aveva avuto soddisfazione piena ottenendo, oltre a poco meno di 10mila euro di rimborso per i soldi spesi in banchetto, addobbi floreali, abito e auto d'epoca, anche 30mila euro per il danno affettivo. Una vittoria a tutto campo per la ricorrente, che aveva indotto il «fuggitivo» a rivolgersi a sua volta alla Cassazione, incassando un verdetto solo per metà favorevole. Gli ermellini affermano, infatti, che la rottura della promessa di matrimonio, senza un giustificato motivo, non può essere privo di conseguenze giuridiche. Il «panico da fede nuziale» non deve però in alcun modo ricadere nel raggio d'azione delle norme sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in virtù delle quali sarebbe giustificata la richiesta del danno morale.

La rottura di una promessa formale e solenne che risulta da atto pubblico, scrittura privata o dalla richiesta di pubblicazioni fa scattare un solo tipo di responsabilità e può avere un'unica punizione: un'obli-

gazione ex lege a rimborsare, a quella che si è trasformata da metà in controparte, l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte. Ipotizzare, come avevano fatto i giudici di appello, l'obbligo di risarcire il danno morale farebbe indebitamente scivolare il mancato mantenimento della promessa nel campo degli illeciti civili soggetti alla piena responsabilità risarcitoria.

Un trattamento che finirebbe per costituire inoltre una forma indiretta di pressione finalizzata a far contrarre un legame non desiderato. Effetto collaterale che il legislatore ha voluto evitare salvaguardando fino all'ultimo istante il diritto a contrarre o non contrarre il matrimonio. Un diritto al ripensamento, dunque, che va tutelato anche quando si è venuti meno alla parola data, de-

LA DECISIONE

Alla sposa abbandonata

va riconosciuto

il risarcimento

solo per le spese sostenute

per la cerimonia

ludendo le aspettative del destinatario della promessa e violando le regole di correttezza e di auto responsabilità.

Ma la libertà ha il suo prezzo, è lecito cercare di contrattare il pagamento più vantaggioso. E questo è quanto ha provato a fare il dubbioso ricorrente, che ha chiesto, senza successo, sia ai giudici di merito sia alla Suprema corte, di considerare che la sua ex aveva stilato la nota spese senza fare alcun tentativo per recuperare parte dei soldi anticipati ai fornitori per preparare i festeggiamenti per il matrimonio. Su questo punto però i giudici non lo hanno seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo della sentenza

www.ilsote24ore.com/norme

Tariffe forensi. Lite con valore indeterminabile

Lavoratore risarcito, parcella maggiorata

Guglielmo Saporito

Ha un valore indeterminabile la lite vinta da un dipendente che ottiene dal giudice la reintegra nelle mansioni sottratte e il risarcimento del danno. L'avvocato che ha gestito vittoriosamente questa lite, può quindi chiedere al lavoratore suo cliente un onorario commisurato al valore effettivo della controversia, superando l'importo economico ottenuto dal lavoratore reintegrato. È il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 8 del 2 gennaio 2012, interpretando l'articolo 6 della tariffa professionale degli avvocati (DM 127/204). La sentenza è utile anche per le controversie future, perché, se è vero che dal 1° gennaio 2012 il compensativo pattuito in forma scritta, continueranno ad applicarsi le tariffe professionali se questa pattuizione scritta manca (articolo 3 del Dl 138/2011, modificato dalla legge 183/2011). Il quesito posto alla Cassazione riguardava l'importo spettante a un legale che aveva favorevolmente gestito tre liti, ottenendo che il proprio assistito fosse reintegrato nelle mansioni sottratte, oltre a una somma a titolo di risarcimento del danno, per circa 5mila euro. Una volta chiusa la lite con il datore di lavoro, ne è iniziata un'altra fra il lavoratore-cliente e il suo difensore, sugli onorari spettanti secondo tariffa. Il Dm 127/2004, che quantifica gli onorari delle prestazioni legali, prevede l'uso di scaglioni progressivi in funzione del valore della causa: quando tuttavia la lite ottiene un risultato non facilmente monetizzabile, si applica il criterio del «valore indeterminabile». Questo criterio ipotizza un va-

lore della lite in una fascia tra i 25.900 e i 103.300 euro, indipendentemente dall'importo realmente conseguito alla fine della controversia: nel caso specifico, il lavoratore aveva ottenuto dal datore di lavoro circa 5mila euro, ma la parcella del suo avvocato era calibrata su un risultato «indeterminabile» e quindi oscillante tra 25mila e 100mila euro. Appunto questa fascia economica superiore è stata condivisa dalla Cassazione, ritenendo che la domanda di reintegra nelle mansioni svolte avesse un valore indeterminabile, perché i risultati positivi ottenuti dal lavoratore andavano al di là del mero conseguimento della somma di danaro attribuita in risarcimento del danno per illecito demansionamento. Già altre volte la Cassazione si è occupata di controversie simili, antependendo al valore effettivo della controversia l'importanza e il valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti. Esistono poi anche casi inversi, in cui il valore «indeterminato» della lite è meno vantaggioso per il professionista: ad esempio nei procedimenti promossi dai creditori per la dichiarazione di fallimento, i compensi professionali vanno determinati in base allo scaglione di «valore indeterminabile» della tariffa e non in base a un valore corrispondente all'ammontare dei crediti per i quali si procede (Cass. 15545/2000). L'entità dei crediti è priva di significato tutte le volte in cui si discute della qualità di imprenditore commerciale o dell'assenza di condizioni ostative al fallimento, quali la cessazione ultrannuale dell'attività di impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti. Le linee guida per i Comuni

I risultati della lotta all'evasione entrano nelle verifiche dei revisori

Franco Roscini Vitali

Un manuale operativo per i revisori dei Comuni. È il senso dell'informativa 88/2011 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che riguarda il parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2012 dei Comuni. Il documento si compone di 48 pagine, interamente operative, che consentiranno ai revisori di effettuare

le verifiche previste dalla legge.

Si parte con le verifiche preliminari e con le verifiche degli equilibri di gestione dell'esercizio 2011 relative anche al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, per gli enti che ne sono soggetti. Per questi enti, nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, l'organo di revisione deve informare il Consiglio del fatto che il mancato rispetto dell'obiettivo comporta le san-

zioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 149/2011.

Per i Comuni non soggetti al patto di stabilità, i revisori verificano, tra l'altro, se la gestione dell'anno 2011 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa del personale (legge 296/06), nonché l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'esercizio 2010.

Con riferimento al bilancio di

previsione 2012 le schede sono focalizzate alla verifica del pareggio finanziario e dell'equilibrio corrente e in conto capitale. Per la verifica del bilancio pluriennale le schede riguardano le previsioni relative agli anni 2013 e 2014. L'organo di revisione deve attestare se gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno personale, eccetera).

In caso contrario, i revisori devono richiedere un'esplicita e motivata modifica agli strumenti di programmazione, prima o contestualmente alla deliberazione del bilancio. Numerose schede operative riguardano poi la verifica relativa all'attendibilità e congruità delle previsioni per il 2012, in relazione, per esempio, alle entrate tributarie per Ici, addizionale comunale Irpef, compartecipazione al gettito Iva, imposta di scopo, imposta di soggiorno, Tarsu e Tosap. Prevista anche la verifica delle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria. Stesso discorso per i controlli relativi alle spese correnti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA